



Università degli Studi di Messina

Struttura Richiedente

Rettorato

Struttura proponente

Direzione Generale

Proposta di deliberazione per il Senato Accademico

Oggetto: Convenzione per l'utilizzo di locali presso la sede di Villa Pace (Messina) per lo svolgimento congiunto di attività di ricerca in biologia, ecologia e biotecnologie marine.

Premesso che:

- la Stazione Zoologica Anton Dohrn, con sede a Napoli, (d'ora in avanti SZN) e l'Università degli Studi di Messina (d'ora in avanti Università) hanno stipulato una Convenzione Quadro di collaborazione scientifica in data 21.12.2018, per lo svolgimento di programmi di ricerca, di formazione e di terza missione anche attraverso la condivisione di infrastrutture al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali;
- l'art. 3 della su citata Convenzione Quadro prevede che le Parti si impegnino a stipulare specifiche convenzioni attuative che definiscano le modalità di attuazione della collaborazione, che individuino le strutture scientifiche di ciascuna Parte coinvolte nel progetto in collaborazione e che regolino i termini e le modalità dei rispettivi impegni;
- la SZN e l'Università hanno a disposizione risorse infrastrutturali per la ricerca che, se condivise, consentono notevole economia di costi di investimento e risparmio di tempo per lo sviluppo dei propri obiettivi di ricerca nel campo nelle scienze marine;
- in particolare, l'Università ha a disposizione il centro di Villa Pace che è già strutturato e funzionale per ospitare ricercatori e laboratori ed è dotato di una foresteria in grado di ospitare studenti, ricercatori e *visiting scientists* che possono essere ospitati presso il centro per attività di ricerca e/o di formazione;
- l'Università ha interesse a fruire della competenza ed esperienza maturata dal personale di ricerca della SZN al fine di accrescere la solidità scientifica delle conoscenze sull'ambiente marino nel meridione d'Italia;

- la SZN ha espresso il proprio interesse a collaborare con l'Università e a creare in futuro un centro congiunto di eccellenza con la stessa, mettendo a disposizione anche il proprio personale, impiegato nelle attività di ricerca di comune interesse, presso alcuni locali della sede di Villa Pace dell'Università;

- l'Università ha interesse ad accrescere la collaborazione istituzionale con la SZN anche attraverso la presenza di proprio personale presso sedi congiunte di ricerca per la cooperazione scientifica tra i propri ricercatori e quelli di EPR;

- le parti hanno, pertanto, redatto una convenzione (di durata decennale, rinnovabile) con la quale intendono perseguire e realizzare, ciascuno per quanto di competenza e nel rispetto dei propri compiti e finalità, l'interesse comune alla migliore fruizione delle strutture e infrastrutture di ricerca presenti nel meridione d'Italia e nella Regione Siciliana, con particolare riferimento all'Area dello Stretto di Messina che ha caratteristiche uniche per lo sviluppo delle ricerche di avanguardia nel campo della biologia, ecologia e biotecnologie marine;

- ai sensi dell'art. 2 della convenzione redatta l'Università si impegna, per quanto di propria competenza, a: **ospitare**, in via non esclusiva, il personale individuato dalla SZN presso le palazzine B1 e B2 (di seguito "locali" e di cui si allegano le planimetrie) della sede di Villa Pace a Messina, per lo svolgimento di attività congiunte di ricerca di eccellenza in ambito marino; **consentire** ai ricercatori della SZN l'utilizzo delle infrastrutture di ricerca presenti nei locali, ferma restando la responsabilità della SZN connessa al loro utilizzo nonché alla loro conservazione e custodia; **consentire** ai ricercatori della SZN l'utilizzo della propria strumentazione nel rispetto della normativa vigente e ferme restando in capo alla SZN le responsabilità connesse al loro l'utilizzo nonché alla loro conservazione e custodia; **rispettare** la normativa vigente, con specifico riferimento alle condizioni di sicurezza e prevenzione dei rischi sul lavoro, relativamente ai suindicati locali ove opererà il personale della SZN;

- ai sensi del successivo art. 4 la SZN, a sua volta, si impegna, tra l'altro, a: **rispettare** la normativa vigente, delle regole di accesso e di uso e delle condizioni richieste dall'Università per l'utilizzo dei locali da parte del proprio personale; **ospitare** il personale dell'Università individuato dal Rettore presso la propria sede di Napoli, per lo svolgimento di attività congiunte di ricerca marina e a consentire al personale dell'Università coinvolto nelle attività di ricerca svolte congiuntamente, l'utilizzo delle

proprie infrastrutture e l'accesso ai servizi per la ricerca; **rispettare** la normativa vigente, con specifico riferimento alle condizioni di sicurezza e prevenzione dei rischi sul lavoro, relativamente ai locali ove opererà il personale dell'Università; **dare** un contributo all'Università, a seguito di presentazione delle relative fatture o apposita rendicontazione, per i costi dei servizi (quali le spese generali per servizi di vigilanza e pulizia, per le utenze idriche, elettriche, ecc..) relativi al funzionamento dei locali ove il personale è ospitato, ove dalla stessa garantiti direttamente e/o per il tramite di terzi, che verrà determinato semestralmente (oltre che alla luce del principio di leale collaborazione) in ragione delle dimensioni degli spazi utilizzati ed in misura del 50% con riferimento alle spese correnti per attività laboratoriali; **stipulare** idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi nonché a stipulare copertura assicurativa per incendio ed altri eventi accidentali connessi all'utilizzo dei locali concessi in uso, a garanzia degli stessi; **provvedere** ai relativi oneri di manutenzione ordinaria; **consentire** ai ricercatori, ai docenti e agli studenti dell'Università l'utilizzo delle proprie infrastrutture e della propria strumentazione per la ricerca collocate presso tali locali, incluso l'accesso all'utilizzo delle imbarcazioni scientifiche e delle tecnologie utilizzate dai propri ricercatori, ivi ospitati per le attività di ricerca nello Stretto, nel rispetto della normativa vigente e ferme restando le responsabilità connesse all'utilizzo;

- ognuna delle parti (ai sensi dell'art. 9) sarà responsabile nei confronti del proprio personale che opererà presso la sede dell'altra parte, per il quale deve avere le necessarie coperture assicurative e dovrà rispettare le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ed ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato;

- per l'esecuzione della convenzione, ognuna delle parti avrà un proprio responsabile;

Visti:

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, emanato con D.R. n. 3429 del 30.12.2014;
- il testo della Convenzione redatto tra l'Università degli Studi di Messina e la Stazione Zoologica Anton Dohrn;

Propone

- di esprimere parere favorevole in merito alla stipula della Convenzione tra l'Università degli Studi di Messina e la Stazione Zoologica Anton Dohrn;

Allegati:

- 1) *Testo Convenzione redatta tra l'Università degli Studi di Messina e la Stazione Zoologica Anton Dohrn;*

Proposta di deliberazione per il Senato Accademico

Oggetto: Convenzione tra l'Università degli Studi di Messina e la Stazione Zoologica Anton Dohrn

Visti e attestati di legittimità

Attestato di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Direttore Generale, Avv. Francesco Bonanno, attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di deliberazione di cui sopra.

Il redattore della proposta

Il Responsabile Unità Org. di Staff
Supporto giuridico e collaborazioni
strutturate con soggetti pubblici e privati
Avv. Vita Barbagallo

Il Direttore Generale

Avv. Francesco Bonanno

Non è richiesta alcuna copertura finanziaria